



Arma dei Carabinieri



**ENTE
NAZIONALE
PROTEZIONE
ANIMALI**

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
L'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI
Organizzazione di Volontariato

L'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito denominato "ARMA", nella persona del Capo del II Reparto del Comando Generale, Gen. D. Arturo GUARINO,

e

L'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI Organizzazione di Volontariato in personale del Presidente e legale rappresentante p.t. Dott.ssa Carla ROCCHI, di seguito denominato "E.N.P.A. OdV", con sede in Roma alla via Attilio Regolo n.27, CF 8011605058 (istituito con legge n.612/1938 modificata con Legge n.303/1954 e con D.P.R. del 31.03.1979 iscritta al RUNTS Det. Regione Lazio, n. G01996/2024, associazione di protezione ambientale D.M. del 7.07.2004 del Ministero dell'ambiente e territorio), nella persona del Legale Responsabile Nazionale, Avv. Claudia RICCI,

VISTO l'art. 9 della Costituzione "*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*";

VISTO il titolo IX-Bis del libro II del Codice Penale "*Dei Delitti contro il sentimento per gli animali*";

VISTA la Legge 6 giugno 2025 n. 82 *“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”*;

VISTI i compiti istituzionali dell'Arma dei Carabinieri, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare*;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, *“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* e, segnatamente, gli articoli 2 e 7 recanti le attribuzioni dell'Arma nei comparti di specialità per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, lavoro e legislazione sociale, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

VISTO l'art. 174-bis del Codice dell'Ordinamento Militare (*Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*), riguardante l'Organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma, che comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento di compiti particolari e ad elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare;

VISTO il D.M. 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante *“Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”*, che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che *“le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice della privacy”*, novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), recante *“Regolamento generale sulla Protezione dei Dati”*;

VISTA la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (LED), relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro

2008/977/GAI del Consiglio, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”*;

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. UE 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lett. a), b), c), d) ed e) della Legge 4 ottobre 2019, n. 117”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31/3/1979 G.U. n. 150 del 2 giugno 1979 iscritta al RUNTS con Determinazione Regione Lazio, n. G01996 del 26/2/2024 che riconosce l'ENPA OdV quale ente morale;

VISTO lo Statuto di E.N.P.A. OdV approvato in data 20 dicembre 2022, che stabilisce i compiti, le attribuzioni e le finalità di E.N.P.A. OdV medesima (tutela, benessere e protezione degli animali e dell'ambiente inteso quale *“habitat”*), definita organizzazione di volontariato (OdV) e qualificata quale ente associativo apolitico;

CONSIDERATO che lo sviluppo della cultura della legalità e della sicurezza, nonché la conservazione dell'ambiente trovano un fondamentale momento di valorizzazione e rafforzamento nella cooperazione tra istituzioni e attori privati;

CONSIDERATA la proficua collaborazione avviata a partire dal 2018 fra il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFA) e l'Ente Nazionale Protezione Animali OdV e tra il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) a partire dal 2025;

CONSIDERATA la reciproca volontà di strutturare una *partnership* che:

- promuova la tutela degli animali d'affezione, da reddito e della fauna selvatica ed il loro benessere;
- persegua finalità di contrasto alle violazioni del Codice Penale e delle Leggi speciali di settore, avuto particolare riguardo agli illeciti in danno degli animali, anche in relazione alla loro condizione di mantenimento e di benessere generale, inteso come *“habitat”*, compresa la gestione veterinaria e la successiva prosecuzione alla filiera dei prodotti di origine animale.

Tutto ciò premesso, l'ARMA e E.N.P.A. OdV, anche dette le *“Parti”*, convengono quanto segue.

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

1. Il presente Protocollo d'intesa disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA e E.N.P.A. OdV, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle leggi e dallo Statuto.
2. Le aree prevalenti di collaborazione sono individuate nei seguenti ambiti:
 - a) la realizzazione di attività formative ed addestrative finalizzate all'accrescimento professionale sulla specifica materia, anche attraverso la predisposizione di moduli didattici congiunti;
 - b) lo scambio di informazioni utili all'adozione di efficaci azioni di prevenzione e repressione degli illeciti afferenti alla materia oggetto del presente Protocollo;
 - c) l'organizzazione di iniziative mediatiche e divulgative di reciproco interesse, finalizzate alla diffusione della cultura del rispetto degli animali e del loro habitat.
3. Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.

Art. 2

Modalità esecutive

1. In relazione alle forme di collaborazione descritte:
 - a) l'Arma interesserà i Reparti delle Organizzazioni Forestale, Ambientale e Agroalimentare, nonché Territoriale, promuovendo la cooperazione informativa con le articolazioni dell'E.N.P.A. OdV;
 - b) l'E.N.P.A. OdV si impegna, attraverso le proprie articolazioni, a:
 - svolgere attività di monitoraggio e segnalazione di criticità inerenti alla materia oggetto del presente Protocollo, trasmettendo le segnalazioni direttamente ai Comandi dell'Arma competenti per territorio, secondo le ordinarie procedure istituzionali;
 - concorrere ad attività di ricerca e monitoraggio sugli endemismi presenti nelle Riserve Naturali Statali gestite dall'Arma, compatibilmente con le disponibilità delle proprie articolazioni.

Le Parti concorrono congiuntamente alla realizzazione di eventi didattici, formativi e informativi sulle tematiche oggetto del presente Protocollo, favorendo la partecipazione reciproca delle rispettive articolazioni territoriali.

2. Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali/statutari.

Art.3

Referenti

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
 - a) per l'ARMA, il Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
 - b) per l'E.N.P.A. OdV, il Legale Responsabile Nazionale, Avv. Claudia RICCI.

Art.4

Trattamento dei dati personali

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni alla normativa vigente.

Art.5

Comunicazione e uso dei marchi e dei loghi.

1. L'ARMA e l'E.N.P.A. OdV si impegnano reciprocamente a utilizzare il marchio e/o il logo dell'altra Parte, ovvero ad associarli ai propri, esclusivamente nei termini, alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine, ciascuna Parte fornirà all'altra i relativi marchi e loghi da impiegare secondo quanto concordato.

Le Parti riconoscono espressamente che tutti i diritti di proprietà intellettuale inerenti o connessi ai rispettivi marchi e loghi rimarranno di esclusiva titolarità della Parte proprietaria.

In particolare - e senza che ciò costituisca limitazione del principio generale sopra espresso - l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte sui materiali o sulle iniziative dell'altra non comporta in alcun modo il trasferimento, la concessione o la costituzione di diritti o pretese sugli stessi.

L'utilizzo reciproco dei marchi o loghi potrà avvenire unicamente in relazione alle attività realizzate in esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, e ne è vietato qualsiasi uso per scopi ulteriori o differenti.

A tal fine, ciascuna Parte si impegna a sottoporre preventivamente all'approvazione dell'altra ogni proposta o progetto che preveda l'impiego del relativo marchio o logo.

2. L'ARMA e l'E.N.P.A. OdV:

- si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa volta alla tutela e alla difesa dei rispettivi marchi e loghi, restando comunque impregiudicata la piena autonomia e discrezionalità di ciascuna Parte nell'adozione delle misure che riterrà più opportune a tal fine;

- si impegnano a comunicare, in forma coordinata e condivisa, la collaborazione oggetto del presente Protocollo d'Intesa attraverso i propri canali di comunicazione istituzionali.
3. Tutte le attività di comunicazione, nonché tutti gli applicativi di comunicazione dovranno essere preventivamente concordati per iscritto tra le Parti.

Art.6

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo ha durata di 36 mesi, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Prima della scadenza prevista, le Parti si potranno incontrare per definire l'eventuale rinnovo.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.
3. Il presente Protocollo potrà essere, di comune accordo tra le Parti firmatarie, modificato, anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione. Ogni deroga, modifica o integrazione al presente contratto dovrà essere concordata dalle Parti, redatta in forma scritta e firmata da entrambe per accettazione.

Art.7

Firma digitale

1. Il presente Protocollo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma,

PER L'ARMA DEI CARABINIERI

PER L'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ODV

IL CAPO DEL II REPARTO DEL COMANDO
GENERALE

IL LEGALE RESPONSABILE NAZIONALE

(Gen. D. Arturo Guarino)

(Avv. Claudia Ricci)



ARTURO
GUARINO
ARMA DEI
CARABINIERI
01.12.2025
10:28:43 UTC

Firmato digitalmente da: RICCI CLAUDIA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 01/12/2025 12:36:40